



cds 000066087600

**Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
IL SEGRETARIO GENERALE**

Circolare

**ISTRUZIONI IN ORDINE AL DIRITTO DI COPIA NEL PROCESSO
AMMINISTRATIVO**

E' emersa l'esigenza di dettare agli uffici della Giustizia amministrativa istruzioni in ordine al diritto di copia, con riguardo sia a profili di natura procedimentale che sostanziale, al fine di aggiornare le istruzioni dettate dalla circolare del Segretariato Generale 29 gennaio 2004 n. 56, nonché di assicurare l'uniformità applicativa degli artt. 266 e seguenti del T.U. 30 maggio 2002 n. 115, che, fino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 40 del medesimo T.U., disciplinano la materia.

In particolare:

1) L'art. 267 (**Diritto di copia senza certificazione di conformità**) riguarda il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, rinvia alla tabella contenuta nell'Allegato n. 6 per la determinazione dell'importo dovuto (cfr. all. 1 alla presente circolare).

2) L'art. 268 (**Diritto di copia autentica**) contempla il rilascio di copie autentiche, rinvia alla tabella contenuta nell'Allegato n. 7 per la determinazione dell'importo dovuto (cfr. all. 2 alla presente circolare).

E' opportuno precisare, quanto alle **modalità di calcolo delle pagine in caso di richiesta di copia autentiche**, che, se la documentazione richiesta in copia consiste in un atto processuale (es. ricorso, memoria difensiva, ricorso incidentale), cui sono stati materialmente allegati ulteriori atti, il diritto di copia autentica va calcolato sul totale delle pagine (atto processuale + allegati).

Viceversa, se è richiesta la copia conforme dell'intero fascicolo, il diritto di copia autentica va calcolato su ogni singolo atto ivi contenuto (fermo restando il suindicato criterio di accorpamento per gli allegati ad un singolo atto processuale).

3) L'art. 269 (**Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo**) concerne il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo, rinvia alla tabella contenuta nell'Allegato n. 8 per la determinazione dell'importo dovuto.

I diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, secondo l'all. 3 della presente circolare, Tab. a), Tab. b). Conseguentemente, fino alla data dell'emanazione del regolamento di cui al citato art. 40, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 del T.U. limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate [all. 4 alla presente circolare, Tab. c)].

4) L'art. 270 (**Copia urgente su supporto cartaceo**) regola l'ipotesi in cui siano richieste in via d'urgenza copie di documenti su supporto cartaceo (cfr. all. 1 e all. 2 alla presente circolare).

Diritto di copia in generale

La disciplina del diritto di copia si applica alle parti processuali soggette al contributo unificato, le quali, ai sensi dell'art. 18 T.U. n. 115 cit., non sono assoggettate all'imposta di bollo. Di converso, ai sensi del medesimo art. 18, secondo comma, la disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi.

Il diritto di copia è dovuto per il solo fatto della richiesta dei documenti da parte degli interessati, a nulla rilevando che questi ultimi, successivamente, non ritirino, in tutto o in parte, le copie richieste. In tal caso, l'ufficio procede al recupero delle somme dovute.

La richiesta dovrà essere redatta sulla base dell'allegato modello e ad essa dovrà essere unito, a titolo di anticipazione del dovuto, un bollo (che andrà applicato sulla richiesta stessa e annullato) del valore minimo pari a:

- euro 1,32 per diritto di copia senza certificazione di conformità (urgente euro 3,96);
- euro 10,62 per diritto di copia autentica (urgente euro 31,86);
- euro 0,26 per costo di riproduzione copia semplice; con autentica euro 16,026;
- euro 0,88 per diritto di copia senza certificazione di conformità su supporto informatico;
- euro 7,08 per diritto di copia autentica su supporto informatico.

Qualora la richiesta sia formulata da un delegato (ovvero dal domiciliatario) ad essa dovrà essere allegata delega del difensore costituito che sarà trattenuta dall'ufficio. In alternativa, la richiesta potrà essere formulata direttamente dal difensore costituito con contestuale delega ad un terzo per il ritiro.

Al momento del ritiro delle copie si dovrà apporre l'eventuale bollo per la differenza.

Il diritto di copia, nella misura rispettivamente indicata da ciascuna tabella, assorbe anche il costo materiale di riproduzione delle copie richieste.

Rispetto a tale disciplina si pone, in via derogatoria, l'art. 252 T.U. n. 115 cit., che, come emerge espressamente dalla rubrica della norma, tratta come "casi particolari" l'appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata e l'impugnazione del provvedimento cautelare, prevedendo che, per essi, il rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti è subordinato al pagamento del solo costo materiale di riproduzione, attualmente determinato, ai sensi dell'art. 253 T.U. cit., dalla circolare del Segretariato Generale 29 gennaio 2004 n. 56 (cfr. all. n. 5 alla presente circolare, nel quale gli importi sono convertiti in euro).

Per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi dovrà applicarsi marca da bollo di euro 16,00 per ogni 4 pagine, cui andranno aggiunti i diritti di copia.

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento del diritto di copia le controversie:

1) in materia di impiego pubblico (articolo unico della legge 2 aprile 1958 n. 319, come modificato dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973 n. 533);

2) elettorali (art. 127 del Codice del processo amministrativo).

Nelle materie per le quali opera l'esenzione, il rilascio delle copie è soggetto al pagamento del solo costo materiale di riproduzione attualmente determinato dalla citata circolare n. 56 del 2004.

In particolare, l'esenzione dal diritto di copia in materia di impiego pubblico prescinde dal reddito posseduto dalla parte, prescritto dall'art. 9, comma 1 bis, T.U. n. 115 cit. esclusivamente per il contributo unificato.

Perché possa farsi luogo all'esenzione dal pagamento del diritto di copia devono sussistere i seguenti requisiti:

- soggettivo: il richiedente deve essere parte nel processo;

- oggettivo: gli atti richiesti sono quelli strettamente necessari in vista della pronuncia giurisdizionale, secondo quanto stabilito dal parere reso dal Consiglio di Stato, Commissione Speciale del 4 ottobre 1999 n. 313/99.

Al riguardo, nell'allegato modello di richiesta si prevede l'indicazione, da parte del richiedente, della ragione dell'esenzione.

Sulla copia rilasciata l'ufficio apporrà la formula: " Si rilascia in regime di esenzione a richiesta della parte ricorrente ai fini..... (ad esempio: per la proposizione di motivi aggiuntivi, dell'integrazione del contraddittorio, ecc.)".

Regime cui sottoporre le richieste di copia per azionare il rimedio di cui alla legge 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. Pinto)

Le richieste di copia degli atti del fascicolo riguardante il processo amministrativo, da utilizzare nei giudizi per l'equa riparazione conseguente alla violazione del termine di ragionevole durata del processo, *ex lege* n. 89 cit., sono assoggettate al regime ordinario dell'onerosità, in quanto la norma di esenzione, prevista dall'art. 10 del T.U. n. 115 cit. per tale forma di controversie, riguarda, esclusivamente e tassativamente, il contributo unificato.

Analoga conclusione va formulata in ordine alla richiesta di copia di atti da far valere nei predetti giudizi conseguenti a processi in materia di impiego pubblico o elettorale, atteso che l'esenzione, espressamente prevista per tali forme di contenzioso, non si estende al successivo processo riparatorio, che è da considerarsi assolutamente indipendente ed autonomo rispetto a quello – esente – che lo ha preceduto.

Copia di pareri resi dal Consiglio di Stato

In caso di richiesta di copia di un parere adottato dal Consiglio di Stato, si applica la legge 7 agosto 1990 n. 241. Pertanto, il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione del documento richiesto, calcolato come stabilito dalla citata circolare del Segretariato Generale 29 gennaio 2004 n. 56 (cfr. all. n. 5 alla presente circolare, nel quale gli importi sono convertiti in euro).

Nel caso di rilascio di copia autentica è altresì dovuto il pagamento del bollo di euro 16,00 per ogni 4 pagine, fatti salvi gli eventuali casi di esenzione.

Sono esenti dall'imposta di bollo le copie dei pareri sui ricorsi straordinari depositati a decorrere dal 6 luglio 2011 (data in cui il ricorso straordinario è stato assoggettato al contributo unificato).

Modalità di pagamento

Ai sensi dell'art. 285 T.U. n. 115 cit., il pagamento del diritto di copia è effettuato mediante l'applicazione sull'istanza di marche da bollo, attestando l'avvenuto pagamento sulla copia che si rilascia, con l'indicazione dell'importo versato.

Le marche vanno annullate mediante il timbro a secco.

Se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito, il funzionario addetto all'ufficio rifiuta di rilasciare la copia.

Prenotazione a debito

Nei casi in cui occorra procedere al recupero dei diritti (per prenotazione a debito), gli importi per rilascio copia sono annotati nel registro di cui alla lettera b) dell'articolo 161 del T.U. e nel foglio delle notizie tenuto nel fascicolo processuale di cui all'articolo 280 del T.U..

La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa, unitamente agli allegati citati.

Consigliere di Stato Oberdan Forlenza



all. 1

DIRITTI DI COPIA SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

(Allegato n. 6 all'articolo 267 D.P.R. n. 115/2002)

(importi rideterminati ai sensi del d.l. n. 193/2009, convertito dalla l. n. 24/2010)

Numero pagine	Diritti copia forfetizzato Non Urgenti	Diritti copia forfetizzato Urgenti
Da 01 a 04	€ 1,32	€ 3,96
Da 05 a 10	€ 2,66	€ 7,97
Da 11 a 20	€ 5,31	€ 15,93
Da 21 a 50	€ 10,64	€ 31,91
Da 51 a 100	€ 21,24	€ 63,72
Più di 100	€ 21,24 +8,85 € ogni ulteriore 100 o frazioni di 100 pagine	€ 63,72 +26,55 € ogni ulteriore 100 o frazioni di 100 pagine

all. 2

DIRITTI DI COPIA AUTENTICA

(Allegato n. 7 all'articolo 268 D.P.R. n. 115/2002)

(importi rideterminati ai sensi del d.l. n. 193/2009, convertito dalla l. n. 24/2010)

Numero pagine	Diritti copia forfetizzato Non Urgenti	Diritti copia forfetizzato Urgenti
Da 01 a 04	€ 10,62	€ 31,86
Da 05 a 10	€ 12,40	€ 37,20
Da 11 a 20	€ 14,16	€ 42,48
Da 21 a 50	€ 17,70	€ 53,10
Da 51 a 100	€ 26,56	€ 79,69
Più di 100	€ 26,56	€ 79,69
+10,63 € ogni ulteriore 100 o frazioni di 100 pagine		+31,9 € ogni ulteriore 100 o frazioni di 100 pagine

TABELLE PER IL CALCOLO DEI DIRITTI DI COPIE SU SUPPORTO INFORMATICO SUI DOCUMENTI PER I QUALI È POSSIBILE CALCOLARE LE PAGINE MEMORIZZATE

(allegato n. 8 all'articolo 269 D.P.R. n. 115/2002)

N.B. L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA È STATA SOSPESA DAL COMMA 4, ART. 5, DEL D.L. 193/2009 ("...i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee.").

Tabella a) Diritto di copia senza certificazione di conformità

Numero pagine	Diritto di copia forfetizzato
1-4	Euro 0,88
5-10	Euro 1,77
11-20	Euro 3,54
21-50	Euro 7,09
51-100	Euro 14,16
Oltre le 100	Euro 14,16 più Euro 5,90 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100

Tabella b) Diritto di copia autentica

1 Numero di pagine	2 Diritto di copia forfettizzato	3 Diritto di certificazione di conformità	4 Totale delle colonne 2 e 3
1-4	Euro 1,18	Euro 5,90	Euro 7,08
5-10	Euro 2,37	Euro 5,90	Euro 8,27
11-20	Euro 3,54	Euro 5,90	Euro 9,44
21-50	Euro 5,90	Euro 5,90	Euro 11,80
51-100	Euro 11,81	Euro 5,90	Euro 17,71
Oltre le 100	Euro 11,81 più Euro 7,09 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100	Euro 5,90	Euro 17,71 più Euro 7,09 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100

all. 4

TABELLA PER IL CALCOLO DEI DIRITTI DI COPIE SU SUPPORTO INFORMATICO SUI DOCUMENTI PER I QUALI NON È POSSIBILE CALCOLARE LE PAGINE MEMORIZZATE

(Allegato n. 8 all'articolo 269 D.P.R. n. 115/2002)

Tabella c)

Tipo di supporto	Diritto di copia forfettizzato
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	Euro 3,54
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	Euro 5,31
Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore	Euro 5,90
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti	Euro 7,09
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti	Euro 8,86
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB	Euro 4,14
per ogni compact disc	Euro 295,16

TABELLA SOPPRESSA

per i nuovi importi si rinvia al Decreto SG numero 42/2014

all. 5

**TABELLA DEL COSTO DI RIPRODUZIONE COPIA
DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

(art. 25, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241)

(importi determinati ai sensi della circolare del Segretariato Generale 29 gennaio 2004, n. 56).

Numero di pagine	Diritto di copia forfetizzato
Da 1 a 5	0,26 €
Da 6 a 10	0,52 €
Da 11 a 20	1,03 €
Da 21 a 50	2,06 €
Da 51 a 100	4,13 €
Oltre 100	8,26 €



Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Il SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, ed, in particolare, l'articolo 8, lett. c), che demanda alle singole amministrazioni la determinazione dell'ammontare del costo materiale di riproduzione dei documenti oggetto di richiesta di accesso;

VISTO, altresì, l'articolo 253 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), che attribuisce al Segretario generale della Giustizia amministrativa la competenza a fissare il costo materiale di riproduzione per il rilascio di copie in casi particolari;

VISTO l'articolo 11, comma 7, del regolamento di autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa del 6 febbraio 2012, che regola le modalità di riscossione dei diritti connessi al rilascio di copie di atti o documenti amministrativi;

VISTO l'art. 20, comma 5, del D.P.C.S. 6 febbraio 2004 e successive modificazioni, recante il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, che demanda al Segretario generale della Giustizia amministrativa la determinazione del costo materiale di riproduzione dei documenti amministrativi;

VISTA la circolare del Segretario generale della Giustizia amministrativa 29 gennaio 2004, n. 56, come richiamata da ultimo nella circolare 10 dicembre 2013 n. 15 - Tabella 5, che fissa il costo di riproduzione dei documenti amministrativi;

TENUTO conto dei principi espressi dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1993, in sede di coordinamento amministrativo, ed, in particolare, della finalità di garantire la tendenziale uniformità del costo materiale di riproduzione determinato dalle singole pubbliche amministrazioni, contemperando l'esigenza di assicurare parità di trattamento degli utenti della pubblica amministrazione con quella di evitare che il costo sopportato non costituisca un deterrente all'esercizio del diritto di accesso;

RITENUTO, in attuazione e nel rispetto delle disposizioni citate, che occorre provvedere alla rideterminazione degli importi della predetta Tabella 5;

RAVVISATA, inoltre, la necessità di definire le modalità di pagamento dei costi di spedizione;

DECRETA

Art.1

Costi di riproduzione

1. La tabella relativa al costo materiale di riproduzione dei documenti, di cui all'allegato 5 della circolare del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 15/2013, è soppressa.
2. L'estrazione di copie di atti è sottoposta al rimborso nella misura di € 0,20 a pagina, intendendosi per tale ciascuna facciata del supporto cartaceo.

Art. 2

Modalità di pagamento e di spedizione

1. Le somme dovute a titolo di rimborso del costo materiale di riproduzione sono corrisposte mediante la presentazione di marche da bollo, da annullarsi a cura dell'Ufficio ricevente.
2. Qualora le copie debbano essere rilasciate in forma autentica, l'interessato è tenuto ad assolvere, ove dovuta, l'imposta di bollo, mediante la presentazione delle relative marche.
3. Se l'interessato chiede di ricevere le copie dei documenti tramite servizio postale, queste sono trasmesse, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo indicato nella richiesta, previo versamento da parte del destinatario dell'importo dovuto per la spedizione, previamente calcolato dall'amministrazione, da corrispondersi mediante versamento sul c/c postale n. 37142015 intestato a: Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - Entrate Consiglio di Stato e Tar - Ufficio Bilancio, ovvero tramite bonifico IBAN IT97L0760103200000037142015, con indicazione della causale "rimborso accesso L. 241/90"
4. Per il solo rilascio nei casi particolari di cui all'art. 253 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il richiedente può optare per la spedizione a mezzo posta ordinaria, inviando un controvalore in francobolli, previamente calcolato dall'amministrazione.
5. La quietanza o la ricevuta di versamento, ovvero i francobolli, devono essere inviati all'ufficio competente al rilascio.
6. Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti archiviati in formato non modificabile nulla è dovuto.
Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso pari a € 0,20 a pagina, da corrispondersi con le modalità di cui al comma 1.

Roma, 21 MAR. 2014

Il Segretario Generale

